

CORTE COSTITUZIONALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OPINIONE SCRITTA
ai sensi dell'articolo 6 delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte Costituzionale

Reg. ord. n. 119/2026
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1^a Serie Speciale –
Corte Costituzionale, n. 34 del 26.08.2026

Per
FAIR TRIAL EUROPE

OPINIONE SCRITTA NELL'INTERESSE DI

FAIR TRIALS EUROPE

PREMESSA

1. Fair Trials Europe ["**Fair Trials**"] è un'organizzazione non governativa con sede a Bruxelles, il cui obiettivo è il miglioramento del diritto a un equo processo in conformità agli standard europei e internazionali. La sua attività si articola in tre ambiti: (a) assistere indagati e imputati nella comprensione e nell'esercizio dei propri diritti; (b) costruire una rete impegnata e informata nella difesa del diritto a un equo processo (comprendente organizzazioni non governative, professionisti legali ed esperti accademici); e (c) contrastare le cause profonde dei processi iniqui attraverso un'attività di ricerca, contenzioso strategico e campagne di sensibilizzazione. Fair Trials vanta una storia di impegno per il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali di indagati e imputati nei procedimenti penali e ha offerto il proprio parere su questioni relative ai diritti procedurali in cause pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ["**Corte EDU**"], in particolare nei casi *Pietrzak and Bychawska-Siniarska and Others v. Poland* (ricorsi nn. 72038/17 e 25237/18), *Beuze v. Belgium* (ricorso n. 71409/10), *Ibrahim and Others v. United Kingdom* (ricorso n. 50541/08 e altri), *AT v. Luxembourg*

(ricorso n. 30460/13) e *Čierny v. Slovakia* (ricorso n. 29384/12). Due recenti interventi relativi a casi concernenti l'uso di prove ottenute tramite criptotelefonati (EncroChat, ANOM) sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte.¹ Fair Trials fornisce inoltre pareri di esperti in cause interne, ivi compreso un precedente intervento dinanzi alla Corte Costituzionale Italiana (sentenza n. 16/25).

2. Con riguardo ai principi giuridici specificamente rilevanti nel presente giudizio, Fair Trials vanta una considerevole esperienza di ricerca e advocacy. L'organizzazione pubblica altresì linee guida destinate agli operatori del diritto penale sull'interpretazione e l'applicazione delle direttive rilevanti, in particolare quelle relative al diritto all'informazione (2012/13/UE), al diritto di avvalersi di un difensore (2013/48/UE) e al diritto all'interpretazione e alla traduzione (2010/64/UE), nell'ambito della propria collana di Toolkits sui diritti procedurali dell'UE.
3. Fair Trials interviene in qualità di *amicus curiae* ai sensi dell'art. 6, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, adottate in forza dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 22, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'art. 6, comma 1, individua la base giuridica in forza della quale le organizzazioni senza scopo di lucro portatrici di interessi collettivi o diffusi rilevanti rispetto alla questione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale possono depositare un'opinione scritta. Tale previsione risulta pienamente coerente con l'attività svolta da Fair Trials, come sopra descritta.
4. Il presente giudizio ha ad oggetto le disposizioni dell'art. 268, comma 6, del codice di procedura penale e dell'art. 89-bis delle norme di attuazione del codice (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), che disciplinano l'accesso all'archivio digitale delle prove a carico e stabiliscono che il difensore, ma non l'imputato personalmente, possa ascoltare le registrazioni audio delle comunicazioni intercettate. Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dal Tribunale di Trento con ordinanza del 14 maggio 2026, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^a Serie Speciale, n. 34 del 26 agosto 2026, la quale richiama in particolare la circostanza che le registrazioni audio in questione contengono conversazioni in arabo e in bengalese, con conseguente necessità dell'assistenza di un interprete. Ad avviso di

¹*Silgir v. Germany* (ricorso n. 22234/25) e *Raal and Reudolph v. Estonia* (ricorsi nn. 14711/25 e 14712/25) (intervento congiunto con la European Criminal Bar Association).

Fair Trials, tale assetto normativo comporta significative restrizioni all'esercizio dei diritti procedurali della difesa e richiede una valutazione alla luce del diritto dell'Unione Europea.

Osservazioni

5. Le osservazioni di Fair Trials si concentrano sull'obbligo della Repubblica Italiana di garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali della difesa previsti dal diritto dell'Unione Europea.
 6. Si osserva che, in linea di principio, tale obbligo richiede che sia garantito all'imputato l'accesso non mediato alle registrazioni audio delle comunicazioni intercettate, specie qualora tali registrazioni includano comunicazioni in lingua straniera.
 7. Si osserva inoltre che eventuali restrizioni eccezionali all'accesso alle registrazioni devono fondarsi (i) su una decisione di un'autorità giudiziaria, ovvero di altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale, e (ii) su un bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco, tenuto conto della fase del procedimento, anziché su un divieto legislativo generalizzato.
 8. Le presenti osservazioni sono strutturate come segue:
 - A. I diritti procedurali previsti dalle direttive 2012/13/UE (diritto all'informazione), 2013/48/UE (diritto di avvalersi di un difensore) e 2010/64/UE (diritto all'interpretazione e alla traduzione) ["**le Direttive**"] e il diritto fondamentale a un equo processo.
 - B. La compatibilità dell'art. 268, comma 6, del codice di procedura penale e dell'art. 89-bis delle norme di attuazione del codice con i diritti procedurali previsti dalle Direttive e con il diritto fondamentale a un equo processo.
- A. I diritti procedurali previsti dalle direttive 2012/13/UE (diritto all'informazione), 2013/48/UE (diritto di avvalersi di un difensore) e 2010/64/UE (diritto all'interpretazione e alla traduzione), e il diritto fondamentale a un equo processo.**
9. I diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 6(1), TUE, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ["**la**

Carta"], la quale «ha lo stesso valore giuridico dei trattati». L'art. 6(2), TUE stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali, quali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo [**"CEDU"**].

10. Il **diritto a un equo processo** è sancito dall'art. 47 della Carta. L'art. 48(2), della Carta precisa inoltre che «il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato». Le corrispondenti disposizioni dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU sono più esplicite, prevedendo che, come minimo, ogni accusato ha diritto a «disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore [...]; [e] farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza». Ai sensi dell'art. 52(3), della Carta, il significato e la portata dei diritti sanciti dalla Carta corrispondono a quelli conferiti dalla CEDU; tuttavia, nulla osta a che l'Unione conceda una tutela più estesa rispetto a tali standard minimi.
11. Ad oggi, l'UE ha adottato sei direttive in materia di diritti procedurali, ciascuna volta a concretizzare e garantire l'applicazione di un diverso aspetto del diritto a un equo processo. Tra queste, rilevano nel presente giudizio la Direttiva . 2012/13/UE sul diritto all'informazione, la Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore e la Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione.
12. La Direttiva 2012/13/UE sul **diritto all'informazione** è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo 1° luglio 2014, n. 101. Come risulta dai considerando 14 e 42, la Direttiva. si fonda sulla Carta e sulla CEDU. Di conseguenza, tutte le «disposizioni [...] che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU devono essere interpretate e attuate in modo coerente con tali diritti, quali interpretati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».² Nel caso di specie, la disposizione rilevante è l'art. 7 (diritto di accesso alla documentazione del procedimento).
13. L'art. 7, paragrafi 1 e 2, distingue tra indagati e imputati arrestati o detenuti e coloro che non lo sono. In caso di arresto, gli Stati membri devono rendere disponibili alla persona arrestata o al suo difensore i documenti «essenziali per contestare efficacemente [...] la legittimità dell'arresto» (art. 7, par. 1); negli altri casi, l'accesso

²Considerando 42 della Direttiva 2012/13/UE.

riguarda il «materiale probatorio» necessario a salvaguardare l'equità del procedimento e a preparare la difesa (art. 7, par. 2). I considerando 30 e 31 chiariscono che, sia il termine «documenti» sia il termine «materiale probatorio» devono essere interpretati estensivamente, sì da ricomprendere registrazioni audio e video nonché fotografie; e invero, il «materiale probatorio» ai sensi dell'art. 7(2), comprende tutte le prove, a carico e a discarico, «contenute nel fascicolo o comunque in possesso delle autorità competenti in modo appropriato, conformemente al diritto nazionale».³ Ne consegue che sia le prove fisiche sia quelle digitali rientrano nell'ambito applicativo della disposizione e devono essere trattate allo stesso modo.

14. Per quanto riguarda la tempistica dell'accesso, i «documenti essenziali» devono essere messi a disposizione «in tempo utile per consentire l'effettivo esercizio del diritto di contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione»⁴ Analogamente, l'accesso agli «elementi di prova» deve essere «concesso in tempo utile per consentire l'effettivo esercizio dei diritti della difesa».⁵ La Corte EDU conferma che la parità delle armi richiede un accesso tempestivo, garantito alla prima occasione utile, specie con prove complesse e voluminose.⁶
15. L'art. 7(1) della Direttiva non è soggetto ad alcuna deroga. Ciò significa che l'accesso ai documenti essenziali per contestare l'arresto e la detenzione deve essere sempre garantito, ove necessario mediante modalità particolari predisposte per specifiche parti contenenti informazioni riservate.⁷
16. Ai sensi dell'art. 7(4) della Direttiva, «l'accesso a determinati materiali [ai sensi del paragrafo 2] può essere rifiutato qualora tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o qualora tale rifiuto sia strettamente necessario per salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui l'accesso potrebbe pregiudicare un'indagine in corso o compromettere gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale». Formulazione che, per gli aggettivi impiegati, indica un carattere del tutto eccezionale e impone un'interpretazione restrittiva. Deve pertanto «essere interpretata

³Considerando 31 della Direttiva 2012/13/UE.

⁴L'art. 5(4), della CEDU sancisce il diritto di impugnare l'arresto e la detenzione.

⁵Considerando 30 della Direttiva 2012/13/UE.

⁶Cfr., ad esempio, *Nevzlin v. Russia* (ricorso n. 26679/08), *Öcalan v. Turkey* (ricorso n. 46221/99).

⁷Cfr. *Dochmal v. Poland* (ricorso n. 31622/07), par. 87-88.

restrittivamente».⁸ La decisione di rifiuto deve provenire da un'autorità giudiziaria che bilanci i diritti in gioco tenuto conto della fase del procedimento, o essere comunque sottoposta a controllo giurisdizionale, e resta subordinata al rispetto del diritto a un equo processo;⁹ la Corte EDU conferma che l'accesso illimitato al fascicolo costituisce una garanzia essenziale di equità, la cui mancata concessione depone per la violazione della parità delle armi. L'accesso al materiale ex articolo 7(2), può quindi essere limitato solo eccezionalmente e su base motivata.¹⁰ L'accesso alla documentazione ai sensi dell'art. 7(2) può, pertanto, essere limitato solo in casi eccezionali e, in tal caso, esclusivamente sulla base di una decisione che faccia riferimento a circostanze eccezionali.

17. La Direttiva. 2013/48/UE sul **diritto di avvalersi di un difensore** e la Direttiva. 2010/64/UE sul **diritto all'interpretazione e alla traduzione** rilevano in questa sede solo nella misura in cui si intersecano in modo significativo con l'art. 7 della Direttiva. 2012/13/UE. Esse sono state recepite nell'ordinamento italiano, rispettivamente, con il decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184, e con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32; la Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione è stata inoltre rafforzata dal decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129. Al pari della Direttiva 2012/13/UE, entrambi gli strumenti stabiliscono un insieme di standard procedurali comuni volti a rafforzare l'applicazione della Carta e della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU.¹¹
18. L'art. 3(1) della Direttiva 2013/48/UE sancisce il diritto di accesso a un avvocato. L'art. 3(3) elenca ciò che tale diritto deve comportare; tuttavia, come emerge dal considerando 12 della Direttiva, tale elenco non è esaustivo. La Corte EDU ha chiarito che il diritto di accesso a un avvocato è strettamente connesso alla funzione propria dell'avvocato: tutelare il diritto fondamentale a un equo processo. Pertanto, «una persona accusata ha diritto [...] all'assistenza di un avvocato, e non soltanto durante gli interrogatori [...]. In effetti, l'equità del procedimento richiede che l'imputato possa beneficiare dell'intera gamma di servizi specificamente connessi all'assistenza legale [...]: discussione del caso, organizzazione della difesa, raccolta di prove favorevoli

⁸Considerando 32 della Direttiva 2012/13/UE.

⁹Considerando 32 della Direttiva 2012/13/UE.

¹⁰*Beraru v. Romania* (ricorso n. 40107/04), par. 70.

¹¹Considerando 12 e 53 della Direttiva 2013/48/UE; considerando 14 e 33 della Direttiva 2010/64/UE.

all'imputato, preparazione agli interrogatori, sostegno all'imputato in stato di difficoltà e verifica delle condizioni di detenzione»¹²

19. Ai sensi dell'art. 3(6) della Direttiva, deroghe temporanee all'obbligo di garantire un accesso effettivo a un avvocato ai sensi dell'art. 3(3) sono ammissibili soltanto in circostanze eccezionali e per un motivo imperativo, e unicamente nella fase antecedente al processo. Inoltre, l'art. 8(2) precisa che qualsiasi deroga di questo tipo «può essere autorizzata soltanto mediante una decisione debitamente motivata, adottata caso per caso, da un'autorità giudiziaria oppure da un'altra autorità competente, a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale». Nella fase dibattimentale, il diritto di accesso a un avvocato è assoluto, salvo rinuncia da parte dell'interessato
20. L'art. 3(1), della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione riconosce agli indagati e agli imputati il diritto alla «traduzione scritta di tutti i documenti essenziali a garantire che siano in grado di esercitare i propri diritti di difesa e a salvaguardare l'equità del procedimento». Ai sensi dell'art. 3(2), «tra i documenti essenziali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze». Tuttavia, come emerge dal considerando 30 della Direttiva, tale elencazione non è tassativa; essa individua unicamente le tipologie di documenti che «dovrebbero sempre essere considerati essenziali». L'art. 3(3), precisa che, «in un determinato caso», anche altri documenti possono essere considerati essenziali, e che la difesa «può presentare a tal fine una richiesta motivata». Non è pertanto possibile stabilire *a priori* e in via generale quali documenti debbano essere effettivamente tradotti. Tuttavia, la Corte EDU, nella propria giurisprudenza relativa all'art. 6(3, lettera e), della CEDU, ha sottolineato che l'indagato o l'imputato ha diritto a «tutti quei documenti o dichiarazioni relativi al procedimento instaurato a suo carico che siano necessari a comprendere o far tradurre nella lingua del giudice al fine di beneficiare di un equo processo».¹³ Ciò comprende, quantomeno, le prove a carico che sorreggono i documenti elencati all'art. 3(2), della Direttiva. Si osserva, tuttavia, che la parità delle armi e l'effettivo esercizio del diritto di difesa,

¹²*Dayanan v. Turkey* (ricorso n. 7377/03), par. 32.

¹³*Hermi v. Italy* (ricorso n. 18114/02), par. 69.

conformemente all'art. 3(1), richiedono che anche gli elementi di prova a discarico di rilievo essenziale siano considerati «essenziali».

21. Ai sensi dell'art. 3(7) della Direttiva, la traduzione orale o la sintesi orale dei documenti essenziali costituisce un'eccezione ed è ammissibile soltanto «a condizione che tale traduzione orale o sintesi orale non pregiudichi l'equità del procedimento».

B. Compatibilità dell'art. 268(6) del codice di procedura penale e dell'art. 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice con i diritti processuali previsti dalle direttive e con il diritto fondamentale a un equo processo

22. Alla luce degli standard e dei requisiti esposti ai paragrafi 9-21, è evidente che l'esclusione assoluta dell'imputato dall'archivio digitale solleva profili problematici sotto diversi aspetti. Secondo quanto inteso da Fair Trials, la difesa deve esaminare gli elementi di prova contenuti nell'archivio digitale e individuare quali comunicazioni intercettate debbano essere trascritte e inserite nel fascicolo probatorio. Secondo le disposizioni oggetto di esame, tale attività è strutturata in due fasi: il difensore può accedere all'archivio e ascoltare le registrazioni audio, quelle previamente selezionate dall'accusa e quelle ulteriori, su richiesta; successivamente, può ottenere copie delle registrazioni ritenute rilevanti, ma può conferire con l'imputato soltanto in una fase successiva. Qualora le comunicazioni intercettate siano in una lingua straniera, è presente un interprete che assiste il difensore.

23. Si sostiene che tale disciplina sia incompatibile con le direttive, segnatamente con il diritto di accesso alla documentazione del procedimento di cui all'art. 7(1) e (2) della direttiva 2012/13/UE, con il diritto di accesso a un avvocato di cui all'art. 3(1) della direttiva 2013/48/UE e con il diritto alla traduzione dei documenti essenziali di cui all'art. 3(1) e (7) della direttiva 2010/64/UE.

24. In primo luogo, sebbene il tenore letterale dell'art. 7(1) e (2) della direttiva 2012/13/UE stabilisca che l'accesso alla documentazione del procedimento debba essere garantito agli indagati e agli imputati «o ai loro avvocati», si sostiene che impedire all'imputato di accedere *personalmente* all'archivio digitale o, quanto meno, di accedervi *insieme* al difensore renda tale diritto ineffettivo. In particolare, laddove il numero delle comunicazioni intercettate sia elevato, come nel caso di specie, il difensore dovrebbe avere una conoscenza approfondita di ogni aspetto della vita e delle relazioni

dell'imputato per essere in grado di valutare la rilevanza delle registrazioni. Inoltre, determinate espressioni, date specifiche e nomi possono assumere significato soltanto una volta contestualizzati dallo stesso imputato. Si sostiene, pertanto, che la capacità della difesa di esaminare e richiedere gli elementi di prova necessari per contestare la legittimità della detenzione, salvaguardare l'equità del procedimento e predisporre un'adeguata difesa risulti gravemente compromessa. L'introduzione di un ulteriore intermediario non fa che aggravare tali criticità. L'interprete che assiste il difensore nell'ascolto delle comunicazioni in lingua straniera fornisce una traduzione letterale di quanto viene detto. Sfumature conversazionali, parole in codice e simili rischiano pertanto di sfuggire facilmente al difensore e di essere ritenute irrilevanti.

25. In secondo luogo, il procedimento articolato in due fasi, che impone al difensore di ascoltare le registrazioni e successivamente riferirne il contenuto all'imputato, eventualmente con l'ausilio di copie, è dispendioso in termini di tempo e inefficiente, poiché, ancora una volta, soprattutto laddove il numero delle comunicazioni intercettate sia elevato, il difensore dovrà procedere ripetutamente avanti e indietro, dovendo sostanzialmente procedere a una valutazione «alla cieca» degli elementi di prova, conferire con l'imputato e quindi tornare a esaminare e acquisire ulteriori registrazioni. Nel frattempo, l'accusa ha avuto ampia possibilità e risorse di personale per esaminare integralmente gli elementi di prova. Si sostiene, pertanto, che impedire all'imputato di accedere all'archivio digitale insieme al difensore rischi di precludere un accesso tempestivo alla documentazione del procedimento, come richiesto dall'art. 7 della direttiva e dalla giurisprudenza della Corte EDU (v. supra, par. 14). Ciò compromette altresì il principio fondamentale della parità delle armi, ponendo la difesa in una posizione di significativo svantaggio rispetto alle autorità.

26. In terzo luogo, in contrasto con l'art. 7(4) della Direttiva, l'accesso alle registrazioni audio è limitato non già in via eccezionale, sulla base di un bilanciamento dei diritti e degli interessi nel singolo caso, bensì in forza di un divieto legislativo che si estende ai «documenti essenziali» ai sensi dell'art. 7(1).

27. In quarto luogo, l'isolamento del difensore dall'imputato durante l'esame degli elementi di prova fondamentali non solo indebolisce l'attività collaborativa necessaria a garantire un'effettiva difesa, ma, come sopra illustrato, pone l'avvocato quale barriera tra gli elementi di prova e il proprio assistito. Si sostiene, pertanto, che, in contrasto con il

diritto di accesso a un avvocato di cui all'art. 3(1) della Direttiva 2013/48/UE, le disposizioni oggetto di esame impediscano all'imputato di beneficiare dell'«intera gamma di servizi specificamente connessi all'assistenza legale» (v. supra, par. 18).

28. Infine, considerato che la trascrizione e l'inserimento delle registrazioni rilevanti nel fascicolo probatorio dipendono dalla selezione effettuata dal difensore dopo l'ascolto, si sostiene che tale disciplina crei ostacoli ingiustificati all'inserimento di elementi di prova in lingua straniera. Qualora parti degli elementi di prova debbano essere tradotte nella lingua del giudice e qualora all'imputato sia impedito di assistere il difensore nella valutazione di quali comunicazioni siano essenziali, sussiste un rischio concreto che, in contrasto con l'art. 3(1) della Direttiva 2010/64/UE, elementi di prova fondamentali, e in particolare quelli a discarico, non siano tradotti né inseriti nel fascicolo. È importante sottolineare la portata definitiva di tale errore. Qualora il difensore ometta di selezionare una determinata registrazione, l'imputato non avrà mai la possibilità di ascoltarla né di vederne inserita nel fascicolo la traduzione; ciò significa che, in contrasto con l'art. 3(7), l'imputato sarebbe costretto a fare affidamento, senza possibilità di verificarli, sulle sintesi orali riferite dal difensore.

29. È compito degli Stati membri dell'Unione Europea assumersi la responsabilità di garantire processi equi in conformità con la Carta, in particolare con gli artt. 47 e 48, nonché con le corrispondenti disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, e di dare attuazione alla normativa secondaria dell'Unione in materia di diritti procedurali sanciti dalle direttive 2012/13/UE (diritto all'informazione), 2013/48/UE (diritto di accesso a un avvocato) e 2010/64/UE (diritto all'interpretazione e alla traduzione). Nel caso di specie, ciò implica l'affermazione di un principio giuridico volto a garantire all'imputato l'accesso diretto alle comunicazioni intercettate, in particolare qualora le registrazioni contengano comunicazioni in una lingua straniera.

Fair Trials Europe

Chryssa Mela

Chryso Neta

-FINE-